



COMUNE DI BENETUTTI

PROVINCIA DI SS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

IUC 2017 - CONFERMA ALIQUOTA MUNICIPALE IMU.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **quindici** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSSEDDU VINCENZO - Presidente	Si
2. SINI GIOVANNI - Vice Sindaco	Si
3. COSSEDDU ANNA MARIA RITA - Consigliere	Si
4. SPINA MASSIMO - Consigliere	Si
5. FALCHI BACHISIO - Consigliere	Si
6. DORE GIANFRANCO - Consigliere	Si
7. TESTONE VALENTINO - Consigliere	Si
8. ZORODDU ANTONIO - Consigliere	Si
9. PIRAS GIULIANA - Consigliere	Si
10. ROCCU CRISTIAN - Consigliere	Si
11. ARCA DANIELE - Consigliere	Si
12. GHIRRA ALBERTO - Consigliere	Si
13. CARENTE DIEGO GIAN PAOLO - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Presiede il Sig. **COSSEDDU VINCENZO** nella sua qualità di Sindaco

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor **Pirisi Dr. Luigi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:

- **Il Responsabile del servizio interessato;**
- **Il Responsabile del servizio finanziario;**

Ai sensi dell'Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:

- **FAVOREVOLE** -

IL PRESIDENTE

Porta all'attenzione dei presenti l'argomento iscritto al punto 12 dell'o.d.g. informandoli che è intendimento dell'Amministrazione riconfermare le tariffe, le aliquote e le detrazioni esistenti e approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2014;

Invita il Consiglio a pronunciarsi nel merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... ommiss..."

CONSIDERATO che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato dalla legge n. 147/2013 ha disposto la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alle quali continua ad applicarsi dunque l'aliquota prevista dal comma 7 dell'art. 13 suddetto;

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

CON deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

DATO ATTO che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti; per quanto attiene la deliberazione delle aliquote l'amministrazione comunale intende riconfermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7))	Esente
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9	0,40%
Immobili classificati nella categoria catastale A che non siano abitazione principale (esclusi A10)	0,76 %
Immobili classificati nella categoria catastale A/10	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale B	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,46%
Immobili classificati nella categoria catastale C/2+C/6+C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale C/3+ C/4+ C/5	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale D (esclusi D5)	0,76 %
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	0,76 %
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Terreni agricoli	0,00%
Terreni agricoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,00%
Aree fabbricabili	0,46%
Immobili classificati nella categoria catastale D non accatastati (criterio dei valori contabili)	0,00%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,40%
Immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E.	0,50%
Immobili locati con regolare contratto registrato	0,50%

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30/12/2015;

VISTO il Regolamento comunale sulla I.U.C. , approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30/05/2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 09/05/2016;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTI il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Arca, Carente, Ghirra e Roccu) su n.13 consiglieri presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA

1. Riconfermare con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7))	Esente
Abitazioni principali e assimilate (comprese pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9	0,40%
Immobili classificati nella categoria catastale A che non siano abitazione principale (esclusi A10)	0,76 %
Immobili classificati nella categoria catastale A/10	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale B	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,46%
Immobili classificati nella categoria catastale C/2+C/6+C/7 (non pertinenze di abitazioni principali)	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale C/3+ C/4+ C/5	0,46 %
Immobili classificati nella categoria catastale D (esclusi D5)	0,76 %
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	0,76 %
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Terreni agricoli	0,00%
Terreni agricoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,00%
Aree fabbricabili	0,46%
Immobili classificati nella categoria catastale D non accatastati (criterio dei valori contabili)	0,00%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,40%
Immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E.	0,50%
Immobili locati con regolare contratto registrato	0,50%

2. dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;
4. Con separata votazione, con voti favorevoli n 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

COSSEDDU VINCENZO

Il consigliere Anziano

Sini Giovanni

Il Segretario Comunale

Pirisi Dr. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti , lì 04/04/2017

IL Segretario Comunale

Pirisi Dr. Luigi

La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n° 1165 in data 04/04/2017 ai Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

Pirisi Dr. Luigi